

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6118 del 22/11/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA HT SRL DI CASTELLARANO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6346 del 21/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.24924/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**HT Srl**" – **Castellarano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**HT Srl**" avente sede legale in Comune di **Castellarano – Via Radici Nord n.92** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Castellarano – Via Radici Nord n.92** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **produzione di riporti antiusura e produzione lame e componenti di usura per macchine agricole**, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/10191 del 06/08/2018 e successive integrazioni acquisite al prot.n.PGRE/12836 del 5/10/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/13280 acquisito in data 10/10/2018, integrata successivamente con nota acquisita in data 22/11/2018;

Visto il parere di conformità urbanistica espresso dal Comune di Castellarano con atto acquisito in data 4/10/2018 al prot.n.PGRE/12817;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**HT Srl**" ubicato nel Comune di **Castellarano – Via Radici Nord n.92** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-3478 del 09/07/2018;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "HT Srl" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di riporti antiusura e produzione lame e componenti di usura per macchine agricole** negli impianti ubicati in Comune di **Castellarano – Via Radici Nord n.92** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.6 – SABBATURA E GRANIGLIATURA

EMISSIONE N.11 – CENTRI DI LAVORO

EMISSIONE N.18 – SALDATURA LASER + SALDATURA + GRANIGLIATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **28 Gennaio 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **4 Febbraio 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	BRUCIATORE FORNO DI MANTENIMENTO	200	8	16	Materiale Particellare di cui nebbie oleose COV (come COT) CO NH3	< 10 < 5 < 50 < 100 < 15	
E4	VERNICIATURA	2600	8	16	Materiale Particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E5	N.2 FORNI ELETTRICI DI SINTERIZZAZIONE	4000	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E6	SABBIATURA E GRANIGLIATURA	9000	8	16	Materiale Particellare	< 10	
E9	ROBOT + FORNO AD INDUZIONE + LAPIDELLO	4000	8	16	Materiale Particellare	< 10	
E10	TAGLIO LASER	3000	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E11	CENTRI DI LAVORO	4500	8	16	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	
E17	RICAMBIO ARIA CABINE SALDATURA	4000	8	16	Materiale Particellare	< 10	
E18	SALDATURA LASER + SALDATURA + GRANIGLIATURA	7600	8	24	Materiale Particellare	< 10	(1)
E19	TEMPRA	2100	8	24	Materiale Particellare di cui nebbie oleose COV (come COT) CO Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 10 < 5 (*) < 50 < 100 < 350 < 35	(2)
E20	RAFFREDDAMENTO TEMPRA	300	8	24	Materiale Particellare di cui nebbie oleose COV (come COT)	< 10 < 5 (**) < 50 (**)	

(1) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(2) I limiti di emissione per il parametro **ossidi di azoto e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(*) Per tale emissione, visto il tipo di emulsione utilizzato nelle operazioni di tempra e visti gli esiti delle analisi di messa a regime la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.

(*) Per tale emissione, visto il tipo di emulsione utilizzato nelle operazioni di tempra, gli esiti delle analisi di messa a regime e considerata la sua esigua portata, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, delle nebbie oleose, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dell'ammoniaca e dei COV (Espressi come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa nella fase solvente.

3) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

4) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **25 Kg**.

5) **I consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.5 – 19 (relativamente al parametro materiale particellare e monossido di carbonio) - 20 (relativamente al parametro materiale particellare) ed una periodicità almeno annuale per l'emissione n.3 - 4 – 6 – 9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 (relativamente al parametro COV).

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/10191 del 06/08/2018 e successive integrazioni acquisite al prot.n.PGRE/12836 del 5/10/2018.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Lo scarico è costituito da acque reflue di lavaggio delle resine dell'addolcitore e da acque di raffreddamento, assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti relativi alla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale di Irete Spa addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
10. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
11. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata, risulta che gli interventi oggetto della domanda non determinano variazioni rispetto a quanto già presentato con la valutazione di impatto acustico in possesso della medesima, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica Ambientale, del febbraio 2015, richiamata nella suddetta dichiarazione.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.